

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRAMEGNA, CAPONI, TOGNONI, ARZILLI, BARDELLI, BRUNI, BO, di MARINO, FREGONESE, GESSI NIVES, GIANNINI, GUGLIELMINO, MARRAS, MARTELLI, PAJETTA GIULIANO, PELLIZZARI, POCETTI, RAUCCI, REICHLIN, ROSSINOVICH, SGARBI BOMPANI LUCIANA, SULOTTO, SCUTARI, SCIPIONI, TRIPODI GIROLAMO, VENTUROLI

Presentata il 19 giugno 1969

Disciplina dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai coralmente riconosciuto che la legge 29 aprile 1949, n. 264, vecchia di oltre 20 anni, non corrisponde alle realtà del mercato della mano d'opera e ai profondi mutamenti intervenuti nei processi produttivi. Da questo riconoscimento deriva la necessità di procedere ad una profonda modifica della normativa in vigore, tenendo conto delle esigenze più volte sostenute da parte dei sindacati, per rendere lo strumento legislativo aderente alle situazioni in atto e per assicurare ai lavoratori un sufficiente potere contrattuale ed una effettiva tutela di fronte al datore di lavoro.

Se questa è la situazione generale, con particolare acutezza si presentano i problemi del collocamento nell'agricoltura.

I profondi mutamenti intervenuti nel processo produttivo dell'agricoltura e, di conseguenza, nel mercato della forza lavoro hanno svuotato di ogni effettiva funzione la legge 29 aprile 1949 n. 264 sul collocamento.

Si è creato così un profondo divario fra la realtà esistente e la normativa legislativa, aggravato dal fatto che l'attuale gestione — specie negli ultimi anni — è venuta sempre più distaccandosi dalle esigenze di una effettiva regolamentazione della occupazione e della qualificazione professionale in agricoltura nell'interesse dei lavoratori.

In tutto il Paese il collocamento dei lavoratori agricoli è soggetto al dominio e all'arbitrio padronale.

Valendosi delle molte occasioni ed eccezioni previste dalla superata legge 264 e soprattutto violando apertamente le leggi il padronato agrario esercita un potere pressoché assoluto nelle assunzioni e licenziamento dei lavoratori.

È da rilevare, peraltro, che l'apparato pubblico preposto al compito del collocamento non attua alcun intervento per prevenire e colpire le illegalità padronali, quando non ne sanziona l'arbitrio.

In tal modo permane come regola del collocamento agricolo « il mercato di piazza » barbaro sistema vigente in tutto il Mezzogiorno per oltre un milione di braccianti, in base al quale alla sera nelle piazze di migliaia di grandi e piccoli centri i braccianti si offrono al datore di lavoro che li assume tramite « caporali » o capicurma, speculando sui salari, violando i contratti ed evadendo i contributi previdenziali.

Anche se in forme diverse le discriminazioni nel sistema di collocamento della manodopera agricola non si limitano al Sud, ma investono le regioni dell'Italia centrale e larga parte del nord compresa la Valle Padana.

L'assunzione del lavoratore anche in questi casi viene fatta direttamente dal padrone, salvo a far registrare tale assunzione agli uffici di collocamento che si limitano perciò a prendere atto di quanto avviene.

Anche in queste zone l'assunzione diretta e l'assenza di garanzia di stabilità nel lavoro (gli avventizi non hanno alcuna stabilità e i salariali possono essere licenziati senza alcun motivo ogni 2 anni) si riflette in violazione contrattuale e, soprattutto, nella imposizione di condizioni spesso incivili di lavoro (collegamento dell'orario al carico di bestiame, mancato godimento delle ferie, festività, riposi settimanali, ecc.).

La questione è tanto più grave in quanto il modo come avvengono le assunzioni di mano d'opera in agricoltura condiziona direttamente e negativamente l'accertamento e il riconoscimento dei diritti previdenziali dei lavoratori. Infatti, non solo nelle province ove vige ancora il sistema dell'accertamento presuntivo dell'occupazione ai fini della formazione degli elenchi anagrafici per la previdenza, ma anche in quelle dove vige il sistema dell'accertamento effettivo, sono molti i lavoratori che non riescono a farsi riconoscere tutte le giornate di lavoro prestate nell'anno. Parte di queste non vengono riconosciute perché numerosi datori di lavoro, per sottrarsi al pagamento dei contributi previdenziali dovuti, si limitano a denunciare in parte, o non denunciano affatto, il carico di mano d'opera. Nel Mezzogiorno, non di rado avviene che fra le condizioni pattuite con i singoli lavoratori vi è l'omissione totale o parziale della denuncia ai fini contributivi e previdenziali delle giornate di lavoro, o addirittura l'assunzione degli oneri contributivi da parte del bracciante assunto al lavoro.

Le dolorose esplosioni di collera di Avola e di Battipaglia e le manifestazioni più recenti che si sono avute in numerosi altri centri

agricoli del Mezzogiorno, come l'occupazione di centinaia di uffici comunali di collocamento da parte di masse di lavoratori agricoli in sciopero, hanno trovato in questo stato di cose una delle cause più determinanti.

La questione va affrontata con la massima urgenza, in quanto la sua soluzione non può neanche attendere una pur necessaria riforma generale del sistema di avviamento al lavoro della manodopera, sia per l'insostenibilità della situazione, sia anche per il fatto che il 31 dicembre 1969 andrà a scadere l'ultima e non certo più rinnovabile proroga nelle vecchie disposizioni sugli elenchi anagrafici, e si deve perciò provvedere in tempo a dare una giusta definizione di tutta la materia.

Per lo stretto collegamento che vi è, in agricoltura, fra il problema del collocamento e quello dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori, occorre una legge che affronti e risolva entrambi questi problemi, in modo tale che la formazione degli elenchi anagrafici discenda direttamente e automaticamente dai risultati di un moderno, democratico ed efficiente servizio di collocamento. A queste esigenze noi proponiamo che si risponda con la presente proposta di legge.

Essa prevede, tra l'altro, l'istituzione in ogni comune di una commissione eletta da tutti i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici, di cui faccia parte come segretario anche il collocatore comunale, alla quale siano demandati principalmente i seguenti compiti:

a) assicurare l'avviamento al lavoro dei salari fissi, degli avventizi e dei compartecipanti, dietro richiesta numerica e non nominativa, sulla base di graduatorie dei disoccupati rispondenti a criteri di giustizia e di assoluta obiettività;

b) provvedere sulla base dell'occupazione così determinata, accertata e controllata di ciascun lavoratore agricolo, alla formazione annuale e agli aggiornamenti trimestrali degli elenchi anagrafici.

La proposta di legge prevede l'istituzione in ciascuna provincia di una commissione provinciale, composta da rappresentanti sindacali dei lavoratori agricoli, nonché da rappresentanti dei datori di lavoro e delle amministrazioni del lavoro e dell'agricoltura, con il compito di indirizzare e di coordinare l'attività delle commissioni comunali, vigilare sulla legittimità del loro operato, decidere sui ricorsi contro le decisioni di queste. La proposta di legge prevede anche la possibilità di ricorrere alla commissione centrale di cui

alla legge n. 264 del 1949 e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, contro le decisioni adottate dalle commissioni provinciali rispettivamente in materia di collocamento e in materia di accertamento dei diritti previdenziali.

Noi ci auguriamo che il Parlamento vorrà al più presto rendere giustizia ai lavoratori

agricoli, che costituiscono una delle categorie più numerose e certamente la più bistrattata del Paese, rimuovendo alcune delle cause fondamentali del disagio materiale e morale che questi lavoratori soffrono, un motivo dei più gravi del malcontento e della protesta che sempre più fortemente si esprimono nelle campagne e nei centri agricoli italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa di una riforma generale del servizio di avviamento al lavoro della mano d'opera, in ogni comune della Repubblica, con sede nell'ufficio di collocamento, è istituita una commissione comunale per l'avviamento al lavoro e per l'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli.

In ogni frazione di comune avente più di 50 lavoratori agricoli iscritti nelle liste di collocamento, è nominato un coadiutore frazionale della commissione di cui al precedente comma.

ART. 2.

La commissione comunale è composta:

a) da tre membri effettivi e tre membri supplenti, designati dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, in ragione di un membro effettivo e un membro supplente per ciascuna organizzazione;

b) dal collocatore comunale, con le funzioni di segretario.

La commissione e i coadiutori frazionali di cui al secondo comma del precedente articolo 1 sono nominati dal sindaco del comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e durano in carica due anni.

La commissione è presieduta a turno dai suoi membri effettivi ed è convocata dal Presidente, anche dietro semplice richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri effettivi. I membri supplenti partecipano di pieno diritto alle riunioni, in sostituzione dei membri effettivi assenti, delle rispettive organizzazioni.

ART. 3.

La commissione comunale provvede:

a) a formare la lista dei lavoratori agricoli avventizi disoccupati e a determinarne la graduatoria ai fini dell'avviamento al lavoro:

b) ad attribuire a ciascun iscritto nella lista la qualifica professionale spettante, e le eventuali qualifiche professionali secondarie sulla base dell'attività lavorativa precedentemente svolta o di attestati di competenza teorica e pratica esibiti, in corrispondenza con le classificazioni contemplate nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi sindacali vigenti;

c) a controllare che ciascun lavoratore agricolo avventizio avviato al lavoro sia adibito all'attività per la quale è richiesto e goda di un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi sindacali e dalle leggi;

d) a controllare che le assunzioni al lavoro avvengano nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

e) a formulare annualmente le previsioni di occupazione per l'agro del comune e a proporre le necessarie misure per incrementare l'occupazione agricola e promuovere la formazione professionale dei lavoratori della terra;

f) a concorrere con la commissione provinciale di cui al successivo articolo 12 alla disciplina dell'emigrazione e dell'immigrazione della mano d'opera agricola;

g) a formare gli elenchi dei lavoratori agricoli, compresi i compartecipanti, i coloni e i mezzadri impropri, aventi diritto alle prestazioni previdenziali previste dalle leggi vigenti.

Ai fini indicati nella lettera a) del presente articolo, ogni azienda agricola non diretto-coltivatrice situata nel territorio del comune è tenuta a presentare alla commissione, nel corso degli ultimi 30 giorni dell'annata agraria, il piano previsionale di attività e di occupazione per l'annata agraria successiva, sotto la pena di un'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

ART. 4.

La lista di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 deve essere compilata seguendo l'ordine di iscrizione dei disoccupati e deve essere costantemente aggiornata.

La graduatoria dei disoccupati, distinta per qualifiche, è formata attribuendo a ciascun iscritto tanti punti quanti sono i giorni di disoccupazione risultanti negli ultimi dodici mesi, e tre punti per ciascuna persona eventualmente risultante a carico ai fini della corresponsione degli assegni familiari, detratte le giornate eventualmente impiegate in pro-

prio quale partecipante, colono, mezzadro o coltivatore diretto, o alle dipendenze di terzi in attività extra-agricole.

All'avviamento al lavoro provvede il collocatore comunale attenendosi rigorosamente alla graduatoria.

Il lavoratore avviato al lavoro viene immediatamente depennato dalla graduatoria per esservi reiscritto al termine del lavoro al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate di lavoro effettuate negli ultimi dodici mesi.

La lista con la graduatoria deve essere sempre esposta al pubblico presso l'ufficio di collocamento, in luogo ben visibile.

ART. 5.

Chiunque intenda assumere mano d'opera da adibire in lavori agricoli deve farne richiesta all'ufficio di collocamento del comune nel cui territorio è situata l'azienda, a meno che non si tratti di lavoratori appartenenti al proprio nucleo familiare.

La richiesta deve indicare il numero dei lavoratori occorrenti distinti per qualifica professionale, l'indicazione e l'ubicazione dell'azienda. Qualsiasi segnalazione nominativa e ogni altra indicazione sono nulle.

È vietata ogni diversa forma di assunzione al lavoro di lavoratori agricoli avventizi. Il contravventore è tenuto al pagamento di una ammenda pari al triplo delle retribuzioni dovute ai lavoratori assunti e, se queste risultino inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali, o siano accertate infrazioni alle leggi, l'ammenda è pari a cinque volte le retribuzioni spettanti ai lavoratori. In caso di recidiva, le ammende sono raddoppiate.

ART. 6.

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro le decisioni adottate dalla commissione comunale ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente articolo 3 e di cui al precedente articolo 4, entro il termine di 30 giorni, alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 12. Questa, sentiti il ricorrente e la commissione comunale ed esperite le necessarie indagini, decide entro i successivi 60 giorni.

Avverso le decisioni della commissione provinciale sulle materie di cui al precedente comma è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica alla commissione centrale di cui

alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che decide entro i successivi 90 giorni. Il ricorso alla commissione centrale è ammesso anche quando la commissione provinciale fa trascorrere il termine senza pronunciarsi.

I ricorrenti possono farsi rappresentare davanti alla commissione provinciale e alla commissione centrale di cui al presente articolo da altra persona all'uopo delegata.

ART. 7.

La commissione comunale provvede alla formazione e approvazione degli elenchi annuali di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 3 entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria, attribuendo a ciascun iscritto tante giornate di occupazione quante sono quelle annotate dall'ufficio di collocamento sulla base degli avviamenti al lavoro avvenuti nel corso dell'annata precedente, aggiungendovi le eventuali altre giornate di lavoro eseguite dall'iscritto nello stesso periodo, che siano accertate dalla commissione comunale di sua iniziativa o dietro segnalazione del lavoratore, fatta personalmente o a mezzo di un sindacato di categoria o di un patronato di assistenza, appositamente delegato.

ART. 8.

Di ciascuna assunzione di lavoratore agricolo con contratto annuo, a cura del datore di lavoro deve essere fatta denuncia alla commissione comunale entro 30 giorni, sotto pena di una ammenda di lire 50 mila per ogni lavoratore assunto.

I concedenti di terreni a colonia, a mezzadria impropria o a compartecipazione, devono denunciare alla commissione comunale, entro 30 giorni, il rapporto da loro messo in essere, indicando l'ubicazione e la estensione del fondo, nonché le colture praticate, sotto pena di un'ammenda pari a lire 50 mila per ogni compartecipante, colono o mezzadro improprio assunto.

Sulla base delle denunce di cui ai precedenti commi del presente articolo e ai periodi convenzionali di occupazione di cui alla lettera *c*) del successivo articolo 13, la commissione comunale attribuisce a ciascun lavoratore agricolo, compartecipante, colono o mezzadro improprio, le giornate di lavoro da valere ai fini previdenziali, aggiungendovi quelle eventualmente denunciate come impiegate per lavori straordinari sul fondo e le altre eventualmente accertate secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 e ai sensi del successivo articolo 9.

I familiari dei compartecipanti, dei coloni e dei mezzadri impropri hanno diritto, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali, all'attribuzione delle giornate di lavoro eseguite anche a domicilio, per la pulitura e la prima trasformazione dei prodotti agricoli, oltre che per tutto ciò che attiene al processo di lavorazione del fondo e di raccolta dei prodotti.

ART. 9.

Il lavoratore agricolo che svolga anche attività come coltivatore diretto, per la conduzione di fondo il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, può integrare le giornate attribuitegli negli elenchi anagrafici come giornaliero di campagna, compartecipante, colono o mezzadro improprio, dietro domanda da presentarsi alla commissione comunale entro gli ultimi 30 giorni dall'annata agraria, con quelle impiegate sul proprio fondo, che vengono computate sulla base dei periodi convenzionali di occupazione di cui alla lettera c) del successivo articolo 13. Nella domanda devono essere indicate l'ubicazione e l'estensione del fondo nonché le colture praticate. I contributi relativi sono a carico del lavoratore.

ART. 10.

La commissione comunale provvede, alla fine di ciascun trimestre, ad aggiornare gli elenchi annuali, di cui al precedente articolo 7, sulla base delle variazioni intervenute, compilando appositi elenchi suppletivi con l'indicazione della data di decorrenza di ciascuna nuova iscrizione, o cancellazione, o passaggio dall'una all'altra categoria.

Sia gli elenchi annuali sia quelli trimestrali sono pubblicati nell'albo pretorio del comune per 15 giorni, entro 15 giorni dalla loro approvazione, a cura della commissione comunale, e devono rimanere permanentemente esposti presso l'ufficio comunale di collocamento, in luogo ben visibile, fino al termine dell'anno solare cui si riferiscono. Della pubblicazione degli elenchi annuali a cura della commissione comunale viene dato avviso a mezzo di pubblici manifesti.

Entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, gli elenchi devono essere trasmessi alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 12, all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, nonché alle

sedi provinciali dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL. Essi diventano esecutivi e validi a tutti gli effetti 30 giorni dopo l'inizio della pubblicazione e seguono l'anno solare.

I lavoratori agricoli che al momento dell'avviamento al lavoro non risultino iscritti negli elenchi e pertanto non siano beneficiari del diritto alle prestazioni previdenziali, vengono ammessi immediatamente alla assistenza di malattia, in attesa della loro inclusione negli elenchi, dietro semplice comunicazione alla competente sezione territoriale dell'INAM da parte della commissione comunale.

ART. 11.

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro le decisioni adottate dalla commissione comunale in materia di accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli, entro il termine di 30 giorni, alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 12. Questa, sentiti il ricorrente e la commissione comunale ed esperite le necessarie indagini, decide entro i successivi 60 giorni.

Avverso le decisioni della commissione provinciale in materia di accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide entro i successivi 90 giorni. Il ricorso al Ministro è ammesso anche quando la commissione provinciale faccia trascorrere il termine senza pronunciarsi.

I ricorrenti possono farsi rappresentare davanti alla commissione provinciale da altra persona all'uopo delegata.

ART. 12

In ciascuna provincia è istituita una commissione provinciale per l'avviamento al lavoro e per l'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli.

La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ed è composta:

a) da 9 rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori agricoli, in ragione di tre per ciascuna organizzazione;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali più rappresentative:

c) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale;

e) da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le funzioni di segretario.

La commissione provinciale è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica due anni.

Essa è convocata dal suo presidente, anche dietro semplice richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

ART. 13.

La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) coordina le proposte delle commissioni comunali di cui al precedente articolo 1, in ordine alla formazione professionale e all'incremento dell'occupazione agricola;

b) fissa i criteri orientativi e adotta decisioni in materia di emigrazione ed immigrazione di manodopera agricola;

c) determina per zone agrarie e sulla base delle colture, i periodi convenzionali di occupazione per l'attribuzione, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali previste dalle leggi vigenti, per i coloni e mezzadri impropri, ed i coltivatori diretti di cui al precedente articolo 9;

d) vigila sulla legittimità delle decisioni delle commissioni comunali di cui al precedente articolo 1;

e) decide sui ricorsi prodotti contro le decisioni adottate dalle commissioni comunali, in materia di avviamento al lavoro e di accertamento dei diritti previdenziali.

ART. 14.

Ai componenti delle commissioni comunali e ai componenti delle commissioni provinciali è dovuta per ogni seduta una indennità, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale dei fondi occorrenti per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

ART. 16.

Le domande, le denunce, i ricorsi, i certificati e gli atti prodotti in applicazione della presente legge sono esenti dal bollo.

ART. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.